



CITTÀ DI FISCIANO

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

1^ Convocazione Seduta ORDINARIA

DELIBERA N. 72

DEL 29/12/2016

OGGETTO: Imposta Unica Comunale: componente IMU, anno 2017.

L'anno **duemilasedici** addì **ventinove** del mese di **dicembre** nella Sede Municipale alle ore **17,00** con la continuazione, a seguito di convocazione del Presidente, a mezzo di avvisi scritti consegnati a domicilio, si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

SINDACO - **Dott. Vincenzo Sessa**

PRESIDENTE - **Dott.ssa Teresa D'Auria**

CONSIGLIERI :

| N° | Cognome e Nome | N° | Cognome e Nome |
|----|------------------------------|----|------------------------|
| 01 | FARINA Dott.ssa MARIA GRAZIA | 09 | PRUDENTE Dott. NICOLA |
| 02 | GIOIA Rag. FRANCESCO | 10 | FIORILLO Sig. DOMENICO |
| 03 | TRUDA Sig. ROCCO | 11 | LANDI Sig. ANDREA |
| 04 | GUACCI Avv. RITA | 12 | GIOIA Dott. GIOVANNI |
| 05 | CELENTANO Avv. VINCENZO | 13 | BARRA Ing. GAETANO |
| 06 | IANNONE Dott.ssa VALENTINA | 14 | D'ANDREA Sig. ANTONIO |
| 07 | SICA Dott. FORTUNATO | 15 | RICCIARDI Rag. MILENA |
| 08 | SESSA Sig. AGOSTINO | | |

Risultano presenti:

Il Sindaco **Dott. Vincenzo Sessa**

Il Presidente **Dott.ssa Teresa D'Auria**

e n. 11 consiglieri: Farina dott.ssa Maria Grazia, Gioia rag. Francesco, Truda sig. Rocco, Guacci avv. Rita, Celentano avv. Vincenzo, Sica dott. Fortunato, Prudente dott. Nicola, Fiorillo sig. Domenico, (Gruppo "Insieme per Fisciano"), Gioia dott. Giovanni, Barra ing. Gaetano, (Gruppo Cambia Fisciano"), D'Andrea sig. Antonio, (Gruppo " Cittadini per Fisciano).

Risultano altresì, presenti gli assessori: dott.ssa Anna D'Auria, ing. Antonio Pierri, geom. Nicola Ruggiero, dott. Giovanni Scafuri.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rossana Doto.

Il Presidente riconosce legale l'adunanza e mette in discussione l'affare in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) e dal Tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che «l'entrata in vigore della I.U.C. lascia salva la disciplina dell'I.M.U.»;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012 e successivamente ulteriormente modificato;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (T.A.S.I.), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della T.A.S.I. rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della T.A.S.I. e dell'I.M.U. per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'I.M.U. al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 29/04/2016 con la quale sono state adottate le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2016;

VERIFICATO che, per quanto concerne le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno d'imposizione, avendo riguardo della zona territoriale di ubicazione, dell'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita degli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché, dei prezzi medi relativi sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Ciò stante è opportuno stabilire dei valori che per il contribuente, rappresentano il valore minimo da porre a base dell'imposta;

CONSIDERATO che, la mancata determinazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, così come stabilito dalla norma legislativa in atto, potrebbe provocare insorgenza di contenziosi con i contribuenti, e che al fine di ridurre l'insorgenza degli stessi questo Comune determina annualmente il valore medio di riferimento delle aree fabbricabili;

VISTA la nota, che in copia si allega, proveniente dall'area tecnica prot. Gen. n. 24029 del 07/11/2016, dalla quale si evince la determinazione del valore venale delle aree fabbricabili applicabile per l'anno 2017 che si è ritenuto di confermare pari a quello approvato per l'anno 2016;

RITENUTO di dover approvare il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili per l'anno 2017;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si prevede che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 dell'11/07/2016;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

DATO ATTO che secondo quanto previsto dall'art. 9 bis del il D.L. 47/14, convertito con modificazioni nella Legge n. 80 del 23.05.2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27.05.2014, ha previsto che "a partire dall'anno d'imposta 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso e che su tale unità immobiliare le imposte comunali T.A.R.I. e T.A.S.I. sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta dei due terzi";

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti I.M.U. e T.A.S.I. dell'Imposta unica comunale (I.U.C.), confermata dalla Legge di Bilancio 2017 dell'11 dicembre 2016, n. 232;

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (I.M.U.), sono tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, specificamente:

- **Riduzione I.M.U. per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito** è stata prevista una riduzione per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito per le quali ricorrano particolari condizioni (art. 1, comma 10);

- **Modifica tassazione I.M.U. dei terreni agricoli:** l'esenzione dall'imposta municipale propria (I.M.U.) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. **Dall'anno 2016, pertanto, l'IMU per i terreni agricoli non è più dovuta**, essendo il Comune di Fisciano incluso nell'elenco dei Comuni che godono dell'esenzione;

- **Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locatate a canone concordato** (art. 1, comma 53) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'I.M.U. determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);

- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a **studenti universitari soci assegnatari**, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie **catastali dei gruppi D e E**, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

VISTA la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 1DF del 17/02/2016; che ha fornito chiarimenti circa l'applicazione la riduzione del 50 per cento della base imponibile in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai familiari;

Visto l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, modificato, il quale stabilisce che

A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

Visto altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che

A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Verificato che l'art.151, comma 2, del decreto lgs. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo per gli enti locali;

DATO ATTO CHE:

presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;

- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- in base all'art. 4, comma 12 quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

VERIFICATO CHE

- ai sensi del vigente regolamento comunale I.U.C. i comuni possono determinare periodicamente i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso;
- per le aree fabbricabili il valore da considerare è quello venale in comune commercio, alla data del primo gennaio dell'anno d'imposizione;

VISTA la propria deliberazione di Giunta Municipale n.164 del 30/11/2016, esecutiva nei termini di legge, con la quale è stato nominato il funzionario responsabile dell'**Imposta Unica Comunale_(I.U.C.)** nella quale una delle tre componenti è data dall'**Imposta Municipale**

Propria (I.M.U.) cui sono stati attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale;

RITENUTO dover individuare le aliquote dell'imposta municipale propria (I.M.U.) per l'anno 2017 al fine di predisporre lo schema di bilancio di previsione anno 2017 da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

RITENUTO CHE i valori di stima delle aree fabbricabili nel Comune di Fisciano per l'anno 2017 sono stati determinati dalla Giunta Municipale con atto n. 181 del 06/12/2016;

VISTO la Legge di Bilancio 2017 (11 dicembre 2016, n.232) che ha confermato quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016 (28 dicembre 2015, n. 208) al comma 26 la sospensione dell'efficacia di eventuali deliberazioni degli Enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi ed addizionali, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2016;

RITENUTO per quanto sopra,

- confermare l'aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,98 %;

- confermare l'aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze (immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,6 %;

RITENUTO di determinare la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, in € 200,00;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, modificato, il quale stabilisce che

A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che

A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta ai sensi dell'art. 49, del D.Lvo 267/2000 – Il Responsabile di Settore Ing. Pio Masucci;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso sulla proposta ai sensi dell'art. 49, del D.Lvo 267/2000 – Il Responsabile di Settore – Dott.ssa Anna Maria Anastasio;

Sentiti gli interventi dei consiglieri per come integralmente riportati nel verbale di trascrizione della registrazione della seduta, agli atti;

Visto il parere del Revisore Unico dei Conti agli atti;

Visto il verbale della I Commissione Consiliare agli atti;

Con votazione resa con il sistema del voto palese espresso per alzata di mano che ha fornito il seguente risultato come accertato dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

Presenti - **N. 13**

Astenuti - **N. 1** (Gruppo Cittadini Fisciano)

Votanti - **N. 12**

Favorevoli - **N. 10** (Gruppo Insieme per Fisciano)

Contrari - **N. 2** (Gruppo Cambia Fisciano)

DELIBERA

- 1) **Di ritenere** la premessa parte integrante e sostanziale della presente proposta;
- 2) **di determinare le aliquote dell'imposta municipale propria (I.M.U.) per l'anno 2017** riportate nel bilancio di previsione anno 2017 da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, come di seguito indicato:
 - **ALIQUOTA ridotta del 6 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze** inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - **ALIQUOTA ordinaria del 9,8 per mille per tutte le altre unità immobiliari comprese aree edificabili;**
- 3) **di determinare in € 200,00** la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011;
- 4) **di determinare** per l'anno 2017, i valori di stima delle aree fabbricabili nel Comune di Fisciano, così come risulta dalla nota proveniente dall'area tecnica, prot. Gen. n. 24029 del 07/11/2016, che in allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
- 5) **dare atto** che si provveda a trasmettere la deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni.



COMUNE DI FISCIANO

(PROVINCIA DI SALERNO)

Piazza Umberto 1° - 84084 FISCIANO
Tel. (089) 9501511 - Fax. (089) 89.17.34
COD. FISCALE - P. IVA: 00267790657

AREA TECNICA
Resp. Arch. Angelo Aliberti

**Al Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott.ssa Annamaria Anastasio
S E D E**

OGGETTO: Bilancio di previsione anno 2017 – Determinazione valore venale aree edificabili.

Per i provvedimenti consequenziali relativi alla formulazione del bilancio 2017 si comunica che da una verifica delle quotazioni immobiliari della Banca dati dell'Agenzia delle Entrate, relativa agli immobili residenziali del Comune di Fisciano, e da una ricognizione sul WEB di altri borsini immobiliari non si sono rilevate variazioni sostanziali, in aumento, rispetto ai valori utilizzati per la stesura della relazione di stima delle aree assoggettate al pagamento dell'ICI, per cui si confermano i valori delle aree edificabili già in uso.

Tanto per dovere d'ufficio.

**Il Capo Area Tecnica
Arch. Angelo Aliberti**

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rossana Doto

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Teresa D'Auria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 16 GEN. 2017
E vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Fisciano, li 16 GEN. 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rossana Doto

La Presente Deliberazione

diviene esecutiva in data 26. 01. 2017 (Art.134 comma 3 D.Lgv. n.267/2000)

è divenuta esecutiva in data _____ (Art.134 comma 4 D.Lgv. n.267/2000)

IL COLLABORATORE DI SEGRETERIA
Clementina Sica

Per i provvedimenti di competenza, si trasmette:

Al Presy. del settore Finanziario Dott. ssa A. Maria
A. Mestorino - Presy. del settore Entrate
Ing. Pio Masucci - Presy. del settore
Tecnico Azet. A. Alisanti - Revisore M.
dei Conti Rag. S. D'Angelo.